

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

DA PRESENTARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2019

**Al sig. SINDACO del Comune di DERUTA
Ufficio elettorale**

__ I __ sottoscritt __ _____ nat __ a
_____ il _____, residente in
Deruta alla Via _____ n. _____,
telefono _____, C.F. _____,
di professione _____, in possesso del seguente titolo di
studio: _____, conseguito il _____,
presso _____, con sede in _____,
ritenendo di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9-10 della legge 10 aprile
1951, n. 287 e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della
medesima legge e dall'art. 1492 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ⁽¹⁾,

CHIEDE

l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di:

- CORTE di ASSISE
- CORTE di ASSISE di APPELLO

Dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:

- copia autenticata del titolo di studio posseduto *(in duplice copia se si richiede l'iscrizione in entrambi gli elenchi)*;
- copia fotostatica del documento di identità.

Deruta, li _____

firma _____

(1)

Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise.

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello.

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Art. 1492.

1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare.